



LICEO SCIENTIFICO STATALE "Leonardo da Vinci"

Indirizzi: CLASSICO-LINGUISTICO- MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE
SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICOSOCIALE

Scuola polo per la formazione ambito 09

REGOLAMENTO COMODATO D'USO DEI BENI MOBILI DELLA SCUOLA

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito.
2. Possono formare oggetto della concessione beni mobili di proprietà dell'istituzione scolastica, quali libri, notebook, tablet, modem con schede connessione dati, software, strumenti musicali, sussidi e kit didattici che non siano impiegati per l'assolvimento di compiti istituzionali.

Art. 2 – Modalità della concessione

1. I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà.
2. La concessione deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.
3. La concessione è subordinata alla sottoscrizione da parte del genitore di un contratto nel quale egli si impegna a corrispondere alla scuola in caso di mancata restituzione, smarrimento o guasto/rottura, il corrispettivo del bene, fissato nel valore inventariale del bene.
4. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.

Art. 3 – Doveri del concessionario

1. In relazione all'utilizzo dei beni, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
 - non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
 - custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
 - restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione, nelle stesse condizioni nelle quali lo ha ricevuto (fatto salvo il caso di deterioramento derivante dal normale uso del bene);
 - in caso di smarrimento, non restituzione, guasto/rottura, corrispondere all'Istituzione Scolastica l'equivalente del valore d'inventario

Art. 4– Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.
2. Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene.

Art. 5– Furto

Il comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante.

Art. 6- Strumenti musicali

1. Gli strumenti musicali possono essere concessi in comodato per partecipazioni a gare e competizione da parte degli studenti e solo per il tempo strettamente collegato alla gara.
2. Gli strumenti musicali sono utilizzati ed a disposizione di ogni studente in sede; non possono essere concessi in comodato per l'esercizio abituale e didattico della musica.

Art. 7– Strumenti informatici e di connettività

1. Lo studente può utilizzare il dispositivo unicamente per usi e scopi didattici ed è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l'utilizzo del dispositivo.
2. Non è consentita la configurazione di un ID diverso da quello assegnato dalla scuola e non è consentito installare applicazioni non didattiche o giochi.
3. La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di documentazione e di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network e videogiochi.

Art. 8 – Criteri per l'accesso al comodato d'uso gratuito

1. Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti regolarmente il Liceo dall'anno scolastico 2020/2021 e seguenti.
2. In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei beni a disposizione, verrà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati:
 1. Studenti diversamente abili (certificazione ai sensi della legge 104/92);
 2. Reddito annuo del nucleo familiare non superiore a 25.000 € (reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata);
 3. Studenti che hanno fratelli o sorelle frequentanti il Liceo;
 4. Studenti con DSA.

Nel caso risultassero in graduatoria due o più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare potrà essere consegnato un solo bene (della stessa categoria) ad uno solo degli studenti che frequentano la classe di grado superiore.

Art. 9 –Restituzione del bene

1. Il Liceo potrà avanzare richiesta di rientro del bene in qualsiasi momento in cui risulti la non frequenza e/ o la non partecipazione alle lezioni (compresa la DID) dello studente.
2. Il Comodatario dovrà restituire il bene non oltre il termine dell'anno scolastico in corso o nel diverso termine indicato dal Liceo in caso di rientro anticipato.

Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In tale caso verrà data comunicazione scritta a studenti e famiglie.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del capo XIV (articoli 1803/1812) del Codice Civile.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 46 del 06/11/2020